

News – 05/04/2022

Buoni carburante: esenzione fiscale fino a 200 euro

Per il solo 2022, il datore di lavoro può erogare ai dipendenti buoni carburante esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro

Per il **solo 2022**, il **Decreto Ucraina**, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.67 del 21 marzo 2022](#), ha previsto la possibilità per le **aziende private** di **erogare 200 euro**, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di **buoni carburante**.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in base a un'interpretazione della norma, sembrerebbe che il bonus sia da considerarsi **aggiuntivo** al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR **nell'limite di 258,23 euro**, con la conseguenza che il **plafond massimo per l'anno 2022** per l'acquisto di carburante è **innalzato a 458,23 euro totali**.

Inoltre, in merito ai destinatari, posto che la normativa in questione, nella sua accezione letterale, non specifica che ai fini dell'esenzione dal reddito, l'erogazione debba essere concessa *“alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti”*, come invece avviene in relazione ad alcune ipotesi richiamate dall'art.51 comma 2 del TUIR e dato l'espresso richiamo all'art.51 comma 3 del TUIR, si potrebbe ritenere che il buono carburante possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore. Sul punto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare [n.59/E del 22 ottobre 2008](#), in merito ai beni di cui al comma 3 dell'art.51 TUIR, ha chiarito che *“ai sensi del citato comma 3 dell'art.51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”*.